

Legge regionale 4 luglio 2025, n. 8, art. 2.

Bando per la concessione di contributi alle persone fisiche per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come disciplinati all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, (Codice regionale dell'edilizia) su unità immobiliari situate nel territorio regionale.

Sommario

Art. 1	Finalità e obiettivi.....	2
Art. 2	Definizioni.....	2
Art. 3	Dotazione finanziaria .....	5
Art. 4	Procedura per la concessione delle risorse.....	5
Art. 5	Soggetti beneficiari .....	6
Art. 6	Interventi finanziabili .....	6
Art. 7	Criteri premiali .....	9
Art. 8	Spese ammissibili .....	10
Art. 9	Spese non ammissibili .....	10
Art. 10	Presentazione della domanda di contributo.....	11
Art. 11	Formazione della graduatoria .....	12
Art. 12	Istruttoria delle domande .....	12
Art. 13	Termini e modalità di concessione .....	13
Art. 14	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	13
Art. 15	Varianti al progetto .....	13
Art. 16	Rendicontazione.....	13
Art. 17	Cumulabilità degli incentivi.....	15
Art. 18	Comunicazioni .....	15
Art. 19	Obblighi del beneficiario .....	16
Art. 20	Controlli.....	16
Art. 21	Revoca dei contributi .....	17
Art. 22	Responsabile del procedimento e trattamento dati personali.....	17
Art. 23	Rinvio.....	18
Art. 24	Pubblicazione, informazioni e contatti .....	18

## Art. 1 Finalità e obiettivi

1. Con il presente bando (di seguito "bando") - in forza dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), la Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione) al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale e la qualità di vita sul territorio regionale, in coerenza con i contenuti di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.167/Pres. del 17 dicembre 2024, sostiene la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, non ancora avviati su unità immobiliari situate nel territorio regionale, mediante contributi destinati alle persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia.

## Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del bando si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- a) **Unità immobiliare:** ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario, idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 19/2009.
- b) **Edificio:** costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2009.
- c) **Condominio minimo:** edificio costituito da un numero tra 2 e 8 unità immobiliari, ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, di categoria catastale da A1 a A7 o A11, di proprietà di almeno due persone fisiche.
- d) **Progetto edilizio:** insieme di unità immobiliari o edifici insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue che, per la loro disposizione e interconnessione, costituiscono un unico complesso o insieme di edifici che sono oggetto della stessa pratica edilizia.
- e) **Attestato di Prestazione Energetica (APE):** documento che attesta le caratteristiche energetiche di un edificio, fornendo informazioni sul suo consumo di energia e assegnando una classe energetica da A4 (la più efficiente) a G (la meno efficiente). Contiene altresì il valore dell'Indice di Prestazione Energetica Globale Non Rinnovabile.
- f) **Prestazione Energetica Globale Non Rinnovabile (EP<sub>gl</sub>, nren):** indicatore, espresso in kWh/m<sup>2</sup>anno, che misura il consumo di energia primaria non rinnovabile di un edificio, riferito alla sua superficie utile.
- g) **Nucleo familiare:** insieme dei soggetti facenti parte della famiglia anagrafica come indicata nello stato di famiglia.
- h) **Soggetti giovani:** soggetti che alla data della domanda di contributo non hanno ancora compiuto il 36esimo anno di età.
- i) **Nucleo familiare numeroso:** nucleo familiare con presenza di almeno 3 figli alla data della domanda.
- j) **Soggetti che si impegnano a formare un nuovo nucleo familiare:** almeno due soggetti che alla data della domanda hanno residenza in unità abitative distinte rispetto alle unità immobiliari oggetto di contribuzione e che alla data della presentazione della rendicontazione formano un nuovo nucleo familiare in una delle unità abitative oggetto di contribuzione.
- k) **Nuclei familiari all'interno dei quali alla data della domanda siano presenti persone con disabilità o persone non autosufficienti:** nuclei familiari in cui alla data della domanda è presente almeno una persona con disabilità come definita al comma 1, articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.

104 o persone non autosufficienti munite di apposita certificazione.

- l) **Richiedente:** soggetto, residente nel territorio del Friuli Venezia Giulia, che propone istanza di contributo per il sostegno agli interventi finanziati dalla legge regionale n. 8/2025, articolo 2, con riguardo ad unità immobiliari di cui è titolare di diritto di proprietà, anche riferito solamente alla nuda proprietà, comproprietario, oppure di cui dispone di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione (risultanti dai registri immobiliari e catastali), di categoria catastale da A1 a A7 o A11, situati nel territorio regionale. Nel caso di interventi su parti comuni in un condominio minimo, il richiedente è il singolo condomino, persona fisica, con riferimento alla propria quota di spesa.
- m) **Convivente:** soggetto presente nello stato di famiglia del richiedente.
- n) **Attestazione ISEE in corso di validità:** attestazione che riporta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con riferimento al nucleo familiare esistente al momento della domanda, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In caso di attestazione ancora in corso di rilascio, ai fini della presentazione della domanda è sufficiente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
- o) **Povertà energetica:** impossibilità per una famiglia di accedere a servizi energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale e delle altre politiche nazionali pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l'inaccessibilità economica, un reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni (articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791);
- p) **Contratti di locazione a canone concordato:** contratti di locazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 stipulati definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi. I cosiddetti "accordi territoriali" sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.
- q) **Contratti di locazione di natura transitoria:** contratti di durata non superiore a diciotto mesi individuati nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto 16/01/2017.
- r) **Unità residenziale messa a disposizione:** unità per le quali è sottoscritto un accordo con enti pubblici o privati o con agenzie immobiliari, ai fini della locazione delle unità immobiliari.
- s) **Impresa ai sensi della normativa europea:** soggetto che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. In particolare, si prende a riferimento la nozione di "impresa unica" secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831.
- t) **Pronta cantierabilità:** interventi per i quali, alla data della domanda è già stato rilasciato o richiesto il permesso a costruire o altro titolo abilitativo, ma non sia stato comunicato l'inizio dei lavori al Comune o se comunicato, tale inizio sia successivo alla data della domanda di contributo. È considerato di pronta cantierabilità anche l'intervento per il quale sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata, ma la data indicata di inizio lavori sia successiva alla data della domanda di contributo.
- u) **Data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione:** data del documento fiscale più recente presentato in sede di rendicontazione e considerato ammissibile.
- v) **IOL:** Istanze on line, applicativo informatico predisposto da Insiel S.p.A., da utilizzare per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione della spesa.
- w) **Elenco dei Comuni con territorio interamente montano** di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia):

<b>Comuni</b>	
Amaro	Ovaro
Ampezzo	Paluzza
Andreis	Paularo
Arba	Pinzano al Tagliamento
Arta Terme	Polcenigo
Artegna	Pontebba
Attimis	Prato Carnico
Aviano	Preone
Barcis	Prepotto
Bordano	Pulfero
Budoia	Ravascletto
Castelnovo del Friuli	Raveo
Cavasso Nuovo	Resia
Cavazzo Carnico	Resiutta
Cercivento	Rigolato
Chiusaforte	Sagrado
Cimolais	San Dorligo della Valle/Dolina
Claut	San Floriano del Collio/Števerjan
Clauzetto	San Leonardo
Comeglians	San Pietro al Natisone
Doberdò del	Sappada/Plodn
Dogna	Sauris
Dolegna del Collio	Savogna
Drenchia	Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči
Duino Aurisina/Devin Nabrežina	Sequals
Enemonzo	Sgonico/Zgonik
Erto e Casso	Socchieve
Fanna	Stregna
Forgaria nel Friuli	Sutrio
Forni Avoltri	Taipana
Forni di Sopra	Tarvisio
Forni di Sotto	Tolmezzo
Frisanco	Torreano
Grimacco	Tramonti di Sopra
Lauco	Tramonti di Sotto
Lusevera	Trasaghis
Magnano in Riviera	Travesio
Malborghetto Valbruna	Treppo Ligosullo
Maniago	Vajont
Meduno	Venzona
Moggio Udinese	Verzegnis
Monrupino/Repentabor	Villa Santina
Montenars	Vito d'Asio
Montereale Valcellina	Vivaro
Muggia	Zuglio
Nimis	

- x) **Elenco dei Comuni che dal 1.1.2014 al 1.1.2024 hanno subito una riduzione della popolazione residente non inferiore al 10 per cento:**

<b>Comune</b>	
Ampezzo	Pontebba
Attimis	Prepotto
Cavazzo Carnico	Pulfero
Chiusaforte	Resia
Comeglians	Resiutta
Dogna	Rigolato
Drenchia	San Leonardo
Forni Avoltri	Savogna
Forni di Sopra	Stregna
Forni di Sotto	Taipana
Grimacco	Tarvisio
Lauco	Torviscosa
Lusevera	Venezzone
Marano Lagunare	Dolegna del Collio
Montenars	Cimolais
Ovaro	Tramonti di Sopra
Paluzza	Tramonti di Sotto
Paularo	Vito d'Asio

### **Art. 3 Dotazione finanziaria**

1. Il bando, in attuazione della legge regionale n. 8/2025, ha complessivamente una dotazione finanziaria di **30 milioni euro a valere sull'esercizio 2025** nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni 2025-2027. Negli anni successivi la dotazione è individuata con riferimento alle risorse stanziate a valere sul corrispondente capitolo di bilancio di ciascun esercizio finanziario.
2. Le domande relative al bando attivato sono finanziate in relazione alla dotazione complessiva delle risorse stanziate.
3. Con avviso pubblicato sulla pagina internet dedicata al canale contributivo viene data comunicazione dell'esaurimento delle risorse nonché delle eventuali nuove disponibilità.
4. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2027 sono archiviate.

### **Art. 4 Procedura per la concessione delle risorse**

1. I contributi sono assegnati con il procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Le risorse sono concesse fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'importo del contributo spettante, il contributo regionale viene concesso per un importo inferiore ed eventualmente integrato in presenza di ulteriori risorse.
3. Tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dal presente bando devono essere posseduti alla data della domanda di contributo.

## Art. 5 Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al Bando esclusivamente le persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia, titolari del diritto di proprietà, anche riferito solamente alla nuda proprietà o comproprietari, oppure titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, su unità immobiliari o edifici situati nel territorio regionale. L'atto di proprietà o di titolarità del diritto reale, deve essere regolarmente costituito e risultare dai registri immobiliari e catastali alla data di presentazione della domanda.
2. Nel caso di intervento su parti comuni di un'unità immobiliare che costituisce un condominio minimo (composto da un numero tra due ed otto condòmini), può essere presentata domanda da ciascun soggetto richiedente, con riferimento alla propria quota di spesa. Non possono essere oggetto del contributo previsto dal presente bando i lavori sulle parti comuni di condomini composti da più di 8 condòmini, di cui agli articoli 1117-1139 del codice civile, per i quali è obbligatoria la nomina di un amministratore.
3. Il successore per atto tra vivi nella titolarità dei diritti di cui al comma 1 sull'unità immobiliare o edificio oggetto di contributo, può subentrare nella posizione giuridica dell'intestatario della domanda - qualora sia persona fisica e ne faccia espressa richiesta ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo - previa autorizzazione del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione (di seguito "Servizio competente). Il subentrante deve garantire almeno il rispetto del punteggio complessivo assegnato alla domanda del richiedente con riguardo ai criteri premiali di cui alla Tabella "Criteri premiali".
4. Gli eredi dell'unità immobiliare o dell'edificio possono presentare domanda di subentro quando in possesso di dichiarazione di successione, presentata all'Agenzia delle Entrate o di autorizzazione, da parte degli altri eventuali coeredi - se presenti- ad inoltrare l'istanza di subentro e ricevere il contributo. Il subentrante deve garantire almeno il rispetto del punteggio complessivo assegnato alla domanda del richiedente con riguardo ai criteri premiali di cui alla Tabella "Criteri premiali".
5. Non possono presentare domanda i professionisti e gli imprenditori individuali per le unità immobiliari o gli edifici che fanno parte o vengono utilizzati nell'attività imprenditoriale stessa. La documentazione relativa agli interventi deve essere intestata al richiedente persona fisica; non è ammessa documentazione fiscale con indicazione della partita IVA del beneficiario.
6. Con riferimento alle persone fisiche che sono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di stato, il contributo è concesso in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023 e relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pertanto tali beneficiari non devono aver ricevuto, nell'arco di tre anni, l'importo complessivo di 300.000,00 euro, come aiuti "de minimis", alla luce della definizione di "impresa unica" stabilita dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831.
7. Non sono comunque ammesse domande per immobili utilizzati o gestiti in modo imprenditoriale dal richiedente ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.

## Art. 6 Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi di **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia**, disciplinati all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, (Codice regionale dell'edilizia) per la realizzazione di unità immobiliari con categoria da A1 a A7 o A 11 situati nel territorio regionale.
2. Non sono finanziabili interventi su immobili ricadenti alla data della domanda nelle categorie catastali A8 e A9 e i contributi non possono essere destinati alla realizzazione di unità immobiliari aventi categoria catastale A8 o A9.
3. Il contributo è concedibile per la realizzazione di un **massimo di tre unità immobiliari** (facenti parte di un unico progetto edilizio) di categoria da A1 a A7 o A11 nei limiti indicati nella Tabella seguente:

**TABELLA – "INTENSITA' DEL CONTRIBUTO"**

Numero **massimo di unità finanziabili: 3 unità immobiliari** realizzate e agibili, situate nel territorio regionale, di categoria catastale **da A1 a A7 o A11**

TIPO	UNITA' IMMOBILIARI	REQUISITO 1	REQUISITO 2	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE per U.I.
<b>I</b>	unità immobiliare realizzata e agibile di categoria catastale da <b>A1 a A7 o A11</b>  (finanziabili minimo 1 massimo 3 U.I.)	messa a disposizione per <b>locazione a canone concordato o transitorio</b> , ad uso non turistico**	<b>Non richiesto</b>	contributo del <b>50%</b> delle spese ammissibili <b>fino a un massimo di € 60.000,00</b>
		destinata a <b>residenza del beneficiario*</b> in presenza di almeno <b>uno</b> dei requisiti <b>A.1, A.2, A.3 o A.4</b> dichiarati in domanda	<b>A.1</b> possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore a <b>25 mila euro</b>	contributo del <b>50%</b> delle spese ammissibili <b>fino a un massimo di € 60.000,00</b>
			<b>A.2</b> <b>sogetto giovane</b> che non ha compiuto i 36 anni di età o sogetto che si impegna a formare <b>un nuovo nucleo familiare</b>	
			<b>A.3</b> nucleo familiare con <b>almeno tre figli</b> o all'interno del quale vi siano persone con <b>disabilità</b> o persone non autosufficienti purché certificate	
<b>A.4</b> unità immobiliari o edifici che a seguito dell'intervento raggiungono il <b>miglioramento o l'adeguamento</b> alla normativa sismica in applicazione delle norme tecniche vigenti				
<b>II</b>	unità immobiliari realizzate e agibili di categoria catastale da <b>A1 a A7 o A11</b>  (finanziabili minimo 0 massimo 2 U.I.)	non ricadenti nel <b>TIPO I</b>		contributo del <b>50%</b> delle spese ammissibili fino a un massimo di <b>€ 20.000</b>

\* unità immobiliare destinata a residenza: unità in cui è mantenuta o **trasferita la residenza del beneficiario, di un familiare o di un sogetto convivente** entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori. La residenza è **mantenuta per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione in almeno una delle unità oggetto di intervento.**

\*\* unità immobiliare messa a disposizione: unità immobiliare o edificio che, per un periodo complessivo di almeno cinque anni, è messo a disposizione per **locazione con contratto a canone concordato o transitorio, ad uso non turistico**, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della regione.



4. **Non è ammissibile e conseguentemente è archiviata la domanda in cui il richiedente indica solo unità immobiliari di TIPO II.**

5. Per gli interventi sulle parti comuni di immobili costituenti condominio minimo, il contributo è riconoscibile, per ciascun beneficiario condomino pro quota, con le limitazioni previsti nella Tabella "Intensità del contributo".

6. **Nel caso di richiesta del criterio b) della Tabella "Criteri premiali"** relativo alla condizione della classe energetica F o G, la realizzazione degli interventi deve determinare **nella medesima unità immobiliare** un miglioramento del valore di EPgl, nren, attestato dalla prestazione energetica finale rispetto a quella precedente all'intervento. In caso di progetto edilizio che comporti l'accorpamento di più unità immobiliari, il valore finale di EPgl, nren deve essere migliore rispetto a quello dell'unità immobiliare che è stata accorpata avente valore di EPgl, nren inizialmente peggiore.

7. Ai sensi della legge regionale 8/2025 articolo 7, comma 2, lettera b) **almeno una unità immobiliare realizzata deve ricadere nel TIPO I di cui alla Tabella "Intensità del contributo", pena l'archiviazione della domanda o revoca del contributo.**

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, per le altre unità immobiliari realizzate, il contributo è concesso ai sensi della Tabella "Intensità del contributo" e può essere rideterminato, solo in diminuzione, a seguito della presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 16 qualora, per le unità di tipo I, non siano rispettati i relativi requisiti 1 e 2 della medesima Tabella.

9. Non sono finanziabili interventi su unità immobiliari o edifici utilizzati o che fanno parte della gestione imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 codice civile del richiedente.

10. Il contributo è concesso per interventi **non ancora iniziati e per spese non ancora sostenute al momento della domanda.** L'avvio dell'intervento deve essere successivo alla data della domanda oggetto di contributo ed è attestato nella comunicazione di inizio lavori presentata al Comune. Se la comunicazione è già stata presentata alla data della domanda di contributo, l'inizio dei lavori ivi previsto deve essere comunque successivo alla domanda di contributo.

#### Art. 7 Criteri premiali

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 11, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in base ai seguenti criteri:

**TABELLA – "CRITERI PREMIALI"**

<b>CRITERIO</b>	<b>Punteggio criterio</b>
a) condizione di povertà energetica: <b>attestazione ISEE in corso di validità</b> con riferimento al nucleo familiare del richiedente esistente al momento della domanda con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a <b>25.000 euro</b>	<b>10</b>
b) unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio aventi <b>al momento della domanda</b> classe energetica F o G. Per i progetti edilizi che comprendono più unità immobiliari si considera la classe energetica dell'unità immobiliare o edificio con la classe energetica inferiore. La realizzazione dell'intervento deve determinare un miglioramento del valore di EPgl, nren (kWh/mq per anno), rispetto alla situazione precedente ai lavori attestata dalla prestazione energetica precedente all'intervento.	<b>10</b>
c) almeno una unità di tipo residenziale o edificio di tipo residenziale messi a disposizione per un periodo di almeno 5 anni complessivi, per <b>locazione con contratto a canone concordato o ad uso transitorio, non turistico</b> , al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti	<b>50</b>

CRITERIO	Punteggio criterio
Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della Regione.	
d) unità immobiliari o edifici situati nel territorio di Comuni che negli ultimi dieci anni hanno subito una <b>riduzione della popolazione residente</b> non inferiore al 10 per cento, come elencati alla lettera x), comma 1, articolo 2 del presente bando.	<b>10</b>
e) unità immobiliari o edifici <b>pericolanti sulla viabilità pubblica</b> che mettono a rischio l'incolumità delle persone, attestati da asseverazione di un tecnico abilitato o per cui è già stata emessa, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo, ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'immobile	<b>5</b>
f) interventi su unità immobiliari o edifici di <b>pronta cantierabilità</b> , come definita alla lettera t), comma 1, articolo 2 del presente bando, al momento della domanda	<b>5</b>
g) unità immobiliari o edifici situati in territorio <b>interamente montano</b> di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), come elencati alla lettera w), comma 1, articolo 2 del presente Bando.	<b>5</b>

#### **Art. 8 Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese relative agli interventi finanziabili sulle unità immobiliari oggetto di intervento, quali lavori e forniture con relativa posa in opera, spese tecniche comprensive dei costi per la redazione di APE delle unità immobiliari oggetto di contributo, oneri di sicurezza, allacciamenti e imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Sono ammissibili al fine della rendicontazione del contributo assegnato anche le spese notarili relative all'acquisizione di quote di proprietà e le eventuali spese tecniche per la presentazione della dichiarazione di successione fino a un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta ed entro il limite di 5.000 euro. Il riconoscimento di tali spese non trova applicazione nel caso di comproprietà tra coniugi o conviventi.
3. E' altresì ammissibile ed interamente riconoscibile il costo dell'eventuale fideiussione bancaria o assicurativa contratta per l'erogazione anticipata del contributo.
4. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese comprovate da fatture intestate al soggetto richiedente oppure al coniuge convivente, alla parte dell'unione civile, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, al convivente facente parte della medesima famiglia anagrafica, al coniuge separato assegnatario dell'unità immobiliare intestata all'altro coniuge, **relative agli interventi di cui all'articolo 6, realizzati e pagati dopo la presentazione della domanda**. A tal fine si tiene conto della data delle fatture e dell'effettivo pagamento. Il pagamento è comprovato dal bonifico bancario o postale divenuto esecutivo o da quietanza che riporti la data di avvenuto pagamento.
5. Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 8/2025.

#### **Art. 9 Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a rendicontazione le spese riferite ad interventi diversi da quelli oggetto della domanda di contributo, le spese di ampliamento e le spese per la sola manutenzione ordinaria. Non sono inoltre ammissibili spese per sistemazione di aree esterne, per arredi e attrezzature informatiche.
2. Non sono ammissibili le spese documentate da fatture e relativa documentazione comprovante l'avvenuto pagamento che non siano riconducibili alla realizzazione degli interventi finanziabili individuati nella domanda.
3. In attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione del contributo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra soggetti che siano in relazione di

parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o siano soci o amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario. Le spese documentate da fatture relative a attività svolte da soggetti che si trovano, nei confronti del richiedente, in una delle situazioni descritte dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, inerente il divieto di contribuzione non sono ammissibili e in tali casi il contributo è rideterminato.

4. Non sono in ogni caso ammissibili le spese non specificate all'articolo 8.

#### **Art. 10 Presentazione della domanda di contributo**

1. Lo stesso soggetto può presentare una sola domanda con riferimento ad una sola unità immobiliare o progetto edilizio. Per la stessa unità immobiliare o progetto edilizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lett. d), è ammessa una sola domanda di contributo.

2. Ai sensi del comma 3, articolo 6 della legge regionale n. 8/2025 con riferimento alla medesima unità immobiliare o edificio, è possibile presentare domanda, alternativamente, a valere sui bandi adottati per gli interventi previsti all'articolo 2 o all'articolo 3. Tale limitazione opera per il periodo di tre anni dalla data del decreto di approvazione del rendiconto per cui è stata presentata domanda.

3. Qualora per la medesima unità immobiliare sia stata presentata domanda di contributo a valere sul bando di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 8/2025, l'istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge è inammissibile e conseguentemente archiviata. La domanda resta valida in caso di rinuncia alla domanda presentata a valere sul bando di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 8/2025.

4. Qualora vengano presentate più domande di contributo dallo stesso soggetto, anche per più progetti edilizi, oppure vengano presentate, da parte di soggetti diversi, più domande per la medesima unità immobiliare o progetto edilizio, sarà ammessa esclusivamente la domanda presentata per ultima in ordine cronologico.

5. La domanda di contributo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con l'indicazione tra l'altro degli interventi e dei relativi costi previsti e deve essere presentata dai soggetti previsti all'articolo 5, esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) C.I.E. oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il corretto invio della domanda è attestato dalla notifica ricevuta dall'utente all'indirizzo mail indicato durante la compilazione.

6. Con decreto del Direttore di servizio, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione, sono disposte l'apertura, la sospensione, la chiusura e la riattivazione dei termini del bando, in relazione all'entità della dotazione finanziaria, anche con riferimento alle procedure contabili di chiusura dell'anno finanziario.

7. Per presentare domanda, il richiedente deve essere in possesso della seguente documentazione:

a) **contrassegno telematico (ex marca da bollo) di € 16,00**, acquistato presso i rivenditori autorizzati, o di altra documentazione che provi l'avvenuto assolvimento dell'imposta, ai fini del rispetto della vigente normativa;

b) atto che attesti **la proprietà (anche nella forma della comproprietà o della titolarità della nuda proprietà) o la titolarità di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione** riferiti all'unità immobiliare oggetto di intervento alla data della domanda;

c) **nel caso di richiesta del criterio b) della Tabella "Criteri premiali"** relativo alla condizione della classe energetica F o G: **attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità** relativo a ciascuna unità immobiliare interessata dai lavori per cui viene richiesto il contributo, rappresentante la prestazione energetica precedente all'intervento (**codice identificativo** presente nell'APE). Il codice identificativo è richiesto nella compilazione della domanda. In caso di progetto edilizio che comprenda più unità immobiliari di quelle per cui si chiede il contributo, è possibile indicare in domanda gli APE di

tutti i subalterni interessati al fine di poter individuare successivamente l'unità o le unità su cui effettuare gli interventi e richiedere il contributo;

d) **nel caso di richiesta del criterio a) della Tabella "Criteri premiali"** relativo alla condizione di povertà energetica: attestazione ISEE in corso di validità con riferimento al nucleo familiare del richiedente esistente al momento della domanda con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 25 mila. In caso di attestazione ancora in corso di rilascio, ai fini della presentazione della domanda è sufficiente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);

e) **nel caso di richiesta del criterio e) della Tabella "Criteri premiali"** relativo alle unità immobiliari o edifici pericolanti sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l'incolumità delle persone: asseverazione di un tecnico abilitato di data precedente alla domanda o ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'immobile nei tre anni precedenti la data della domanda di contributo;

f) **nel caso di richiesta del Requisito 2 "A.3" della Tabella "Intensità del contributo"** relativo alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti: certificati relativi alla disabilità o non autosufficienza.

8. Non sono accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente bando. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.

9. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente; resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa o qualora i dati indicati contenuti nell'istanza non siano corretti o sia mancata la comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

10. Non sono consentite rettifiche della domanda che possano determinare un aumento del contributo né modifica dei criteri premiali. Il richiedente, invia una comunicazione di rinuncia all'indirizzo di posta certificata [territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it), mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente oppure accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore e presenta una nuova domanda.

11. Sono consentite le rettifiche di eventuali errori su altre informazioni contenute nella domanda, previa richiesta all'indirizzo di posta certificata [territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it).

#### **Art. 11 Formazione della graduatoria**

1. Con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, è approvata la graduatoria degli interventi, formata sulla base di quanto dichiarato in domanda.

2. Ai fini della formazione della graduatoria l'ufficio si riserva di correggere o integrare unicamente l'attribuzione del punteggio del criterio premiale d) della Tabella "Criteri premiali" relativo alla riduzione della popolazione e g) relativo ai comuni interamente montani.

3. Le domande con il medesimo punteggio calcolato ai sensi dell'articolo 7 sono collocate in graduatoria in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

5. La graduatoria rimane valida fino al 31.12.2027 e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendano disponibili in tale lasso di tempo.

6. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 5, sono archiviate.

#### **Art. 12 Istruttoria delle domande**

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture a servizio dell'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio

della Regione secondo l'ordine della graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 11 fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

2. Ai fini della concessione del contributo, sono verificati i contenuti della domanda.

3. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 10 giorni per regolarizzare o per completare la domanda.

#### **Art. 13 Termini e modalità di concessione**

1. Il contributo è concesso entro il termine di 90 giorni dall'approvazione della graduatoria, nel limite delle risorse disponibili o dalla data della eventuale nuova disponibilità di risorse. Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale, in assenza di risorse e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.

2. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e) e dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale n. 8/2025, al fine di consentire il monitoraggio annuale dei risultati ottenuti nell'attuazione delle iniziative finanziate con il presente bando, con il decreto di concessione del contributo possono essere stabiliti termini perentori, per l'esecuzione degli interventi e la rendicontazione del contributo. Il mancato rispetto dei termini determina la revoca del contributo concesso.

#### **Art. 14 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria**

1. Il contributo è erogato, su richiesta, in via anticipata entro 60 giorni dalla stessa, a fronte di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili che concorrono alla determinazione del contributo concesso.

2. La fideiussione è redatta conformemente al modello disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata all'indirizzo [territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it). La garanzia fideiussoria deve essere di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza.

#### **Art. 15 Varianti al progetto**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6 "Interventi finanziabili", sono consentite le varianti al progetto che prevedono una modifica nel numero in aumento o in diminuzione o nella categoria catastale delle unità immobiliari realizzate.

2. Sono consentite le modifiche non sostanziali dell'intervento anche qualora comportino una diversa qualificazione dell'intervento edilizio purchè rientranti negli interventi ammissibili di cui all'articolo 6.

3. La riduzione del numero di unità immobiliari realizzate, in ogni caso comporta la rideterminazione del contributo concesso secondo quanto stabilito all'articolo 6 con riferimento alla Tabella "Intensità del contributo". In nessun caso le varianti portano alla rideterminazione in aumento del contributo concesso.

4. Le varianti di cui ai commi precedenti devono comunque garantire l'agibilità delle unità immobiliari realizzate per cui viene richiesto il contributo.

#### **Art. 16 Rendicontazione**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Bando, l'erogazione del contributo avverrà ad avvenuta conclusione dei lavori e ad avvenuta presentazione della rendicontazione ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale 7/2000.

2. La rendicontazione è presentata al Servizio competente per via telematica tramite il sistema on line dedicato.

3. La rendicontazione dell'intervento dettaglia per ogni unità immobiliare per cui è richiesto il contributo, i costi sostenuti, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze suddivisi per voce di spesa, e

comprende i seguenti documenti:

a) modulo di rendicontazione, che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario e dell'intervento e il quadro spese riepilogativo;

b) relazione riepilogativa finale dell'intervento realizzato, sottoscritta dal direttore dei lavori, allegata al modulo di cui alla lettera a) e comprensiva di quanto segue:

1) **con riguardo all'attestato di prestazione energetica (APE)**, allo scopo di documentare l'attuazione delle azioni previste dal Piano energetico regionale, approvato con DG.R. 966 del 4 luglio 2024 (codice identificativo presente nell'APE):

- codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica **(APE)** relativo alle unità immobiliari interessate dai lavori, rappresentante la prestazione energetica precedente all'intervento;
- codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica **(APE)** a fine lavori e in corso di validità, al fine di rendere confrontabile lo stato dell'unità immobiliare precedente e successivo all'intervento e documentare, al termine dei lavori, l'efficiamento energetico ottenuto;

2) **nel caso di richiesta del criterio b) della Tabella "Criteri premiali"** relativo alla condizione della classe energetica F o G, l'attestato di prestazione energetica **(APE)** a fine lavori che deve dimostrare il miglioramento dell'indice EPgl, nren (kWh/mq per anno) rispetto alla situazione precedente ai lavori, attestato dalla prestazione energetica precedente all'intervento indicata in domanda.

3) attestazione di raggiungimento del miglioramento o adeguamento sismico **se a rendiconto è indicato il Requisito 2 "A.4" della Tabella "Intensità del contributo"**. Tale requisito è indicato per l'unità per la quale viene chiesto il contributo: sono indicati il numero e la data del deposito presso il Servizio edilizia tecnica ed espropri della Regione;

4) attestazione riferita all'agibilità delle unità abitative per le quali è rendicontata la spesa;

5) attestazione della spesa sostenuta per le unità immobiliari per le quali è richiesto il contributo. L'attestazione deve suddividere la spesa sostenuta per ciascuna unità immobiliare per cui è richiesto il contributo;

c) fatture cartacee o corrispondenti all'originale conservato nel proprio cassetto fiscale o documenti equivalenti contenenti le indicazioni identificative dell'intervento e del soggetto. Le spese, laddove non specificato si intendono comprensive dell'IVA.. Le fatture devono essere intestate al soggetto richiedente l'incentivo oppure ad uno dei seguenti soggetti:

- coniuge convivente
- parte dell'unione civile
- parenti entro il terzo grado
- affini entro il secondo grado
- convivente di fatto facente parte della medesima famiglia anagrafica
- coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge.

d) bonifici o documenti che attestano il pagamento, con l'indicazione degli estremi delle fatture o dei documenti fiscali equivalenti. Ai fini del controllo della documentazione di spesa deve essere esibita la ricevuta del bonifico eseguito e non è riconosciuto carattere probatorio al solo ordinativo di bonifico.

e) copia dei contratti o altri atti di accordo comunque denominati che attestino che l'unità immobiliare per cui il contributo è stato concesso è stata messa a disposizione a canone concordato o ad uso transitorio, non turistico al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della regione, **se richiesto il criterio premiale di cui alla lettera c) della Tabella "Criteri premiali"**, per un periodo complessivo di almeno 5 anni.

f) dichiarazione in merito ai criteri premiali di cui alla Tabella "Criteri premiali" e ai requisiti di cui alla Tabella "Intensità del contributo", al fine della conferma o revoca del contributo o della rideterminazione

dello stesso.

g) ulteriore documentazione richiesta dagli uffici necessaria all'istruttoria del procedimento contributivo e alla valutazione della rendicontazione.

4. Tutti i documenti da conservare devono essere leggibili, debitamente compilati e sottoscritti qualora richiesto, nonché redatti in lingua italiana o, nel caso di fatture, tradotti dall'impresa esecutrice o corredati di traduzione asseverata.

5. Nel caso in cui il soggetto che ha presentato la domanda di contributo sia deceduto ed il contributo possa essere riconosciuto all'erede, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, sono ammissibili anche le fatture intestate o cointestate al proprietario defunto o ad uno dei soggetti che si trovavano rispetto al defunto in una delle condizioni indicate al comma 3, lettera c).

6. Qualora, a seguito della rendicontazione la spesa sostenuta sia inferiore a quella indicata in domanda, il contributo è **rideterminato**. Il contributo è comunque rideterminato in base alle unità immobiliari realizzate dichiarate agibili, anche qualora il beneficiario non sia intervenuto su tutte le unità immobiliari oggetto di intervento indicate in domanda. Nel caso di edificio dichiarato agibile solo parzialmente a seguito degli interventi realizzati, la spesa ammissibile è da considerarsi riferita alla sola parte agibile e il contributo sarà eventualmente rideterminato.

7. **La liquidazione con l'eventuale erogazione finale, qualora spettante, è disposta entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione**, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990. Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale.

#### **Art. 17 Cumulabilità degli incentivi**

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri contributi pubblici, ad esclusione degli incentivi previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), e dei ristori concessi ai sensi degli articoli 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) **con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento** purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di contributo. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dell'articolo 10, il contributo inoltre non è cumulabile con i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2025.

2. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

#### **Art. 18 Comunicazioni**

1. Il Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Regione invia tutte le comunicazioni ufficiali relative al presente bando, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda o, in mancanza, ad altro indirizzo specificato dal richiedente nella domanda.

2. Eventuali comunicazioni o avvisi inerenti al procedimento contributivo possono essere inviati anche tramite messaggistica automatizzata ai recapiti contenuti nella domanda di contributo.

3. Ogni modifica relativa ai recapiti deve essere tempestivamente comunicata.

4. Resta altresì esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale laddove non siano comunicate variazioni di recapiti, non siano ritirate le comunicazioni inviate con lettera raccomandata o non siano visualizzate le comunicazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata.

5. La Regione, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva di effettuare nei confronti dei soggetti beneficiari rilevazioni o acquisizione di dati a fini statistici e di monitoraggio, in relazione a consumi e produzione di energia precedenti e conseguenti alla realizzazione degli interventi.

6. Per informazioni di natura tecnico informatica si invita a consultare le linee guida pubblicate alla pagina internet <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/>. È possibile, inoltre, contattare Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell'applicativo per cui si richiede assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):  
Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)  
per chiamate dall'estero o da telefono cellulare +39 040 06 49 013  
e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it.

### **Art. 19 Obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di **notificare l'inizio dei lavori** tramite comunicazione all'indirizzo pec territorio@certregione.fvg.it **entro 30 giorni** dall'inizio stesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione e dell'erogazione del contributo per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, a pena di revoca del contributo con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
3. Ai sensi del comma 2, articolo 7 della legge regionale n. 8/2025, i beneficiari sono tenuti a rispettare il vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 7/2000 per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.
4. Obbligatoriamente **in almeno una unità immobiliare** oggetto di intervento di categoria catastale da A1 ad A7 o A11, le persone fisiche, devono:
  - a) trasferire la propria residenza, entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori. La residenza deve essere mantenuta per cinque anni dalla data dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. L'obbligo si intende assolto anche qualora la residenza sia acquisita da un familiare o da un soggetto convivente. Non rileva, ai fini del rispetto dell'obbligo, il trasferimento della residenza del beneficiario del contributo qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dell'unione civile o dei soggetti facenti parte della medesima famiglia anagrafica, a condizione che l'altro soggetto convivente mantenga la residenza nell'immobile oggetto di contributo.
  - b) porre a disposizione per locazione con contratto a canone concordato o a uso transitorio, ad uso non turistico, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della regione per cinque anni dalla data di stipula dell'atto di messa a disposizione dell'unità immobiliare.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere comunicato il mantenimento della messa a disposizione di cui al comma 4 lett. b) del presente articolo. Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione annuale, comporta la revoca del contributo.

### **Art. 20 Controlli**

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli in loco, sulle dichiarazioni rese nella domanda e sulla documentazione tecnico contabile-amministrativa posta a fondamento dei provvedimenti emessi, fino al 100 per cento delle domande ricevute.
2. Il beneficiario del contributo regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata agli articoli 10 e 16 per un periodo non inferiore a cinque anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione ed erogazione del contributo e a consentire l'accesso alle unità immobiliari oggetto del contributo ai soggetti incaricati dall'Amministrazione regionale.
3. Nel caso in cui, in sede di controllo, l'ispezione in loco non sia possibile, o tutta o parte della documentazione di cui sopra non sia visionabile, o si accerti una delle seguenti situazioni:
  - la mancata corrispondenza dell'intervento realizzato o documentato rispetto a quanto dichiarato in domanda e posto a fondamento della concessione o erogazione del contributo;

- sono stati dichiarati come riferiti ad uno degli interventi ammissibili e posti a fondamento della concessione o erogazione del contributo costi relativi ad altri interventi o non ammissibili,

la Regione dichiara la decadenza dal diritto al contributo con obbligo di restituzione della somma erogata nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

4. Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del medesimo decreto, la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

#### **Art. 21 Revoca dei contributi**

1. La rinuncia al contributo o l'inosservanza delle disposizioni del bando dalla quale deriva l'inammissibilità o la decadenza della domanda, determinano l'archiviazione della domanda o la revoca del contributo con l'obbligo alla restituzione delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. I contributi sono revocati:

a) nel caso in cui si accerti la discordanza sostanziale tra quanto attestato al fine della concessione del contributo e quanto risultante a seguito di ispezioni e controlli o comunque dall'istruttoria effettuata;

b) nel caso in cui non siano attribuibili i punteggi relativi ai criteri premiali richiesti in domanda;

c) **nel caso di richiesta del criterio b) della Tabella "Criteri premiali"** relativo alla condizione della classe energetica F o G, qualora non sia raggiunto il miglioramento di EPgl, nren (kWh/mq per anno), rispetto alla situazione precedente ai lavori attestata dalla prestazione energetica precedente all'intervento;

d) nel caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto;

e) qualora non siano rispettati i seguenti obblighi previsti all'articolo 19:

1) rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 7/2000 per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione (comma 3, articolo 19);

2) mancato trasferimento della residenza entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori o messa a disposizione per locazione con contratto a canone concordato o a uso transitorio, ad uso non turistico, in almeno una unità immobiliare oggetto di intervento di categoria catastale da A1 ad A7 o A11 (comma 4, articolo 19)

3) mancata comunicazione annuale della messa a disposizione di cui al comma 4 lett. b) del presente articolo (comma 5, articolo 19).

#### **Art. 22 Responsabile del procedimento e trattamento dati personali**

1. Il Responsabile del procedimento è indicato alla pagina internet dedicata al canale contributivo.

2. Con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/privacy/>.

**Art. 23 Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

**Art. 24 Pubblicazione, informazioni e contatti**

1. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, alla pagina internet dedicata al canale contributivo, ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE